

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE

REGOLAMENTO CONDOMINIALE PER IL CASEGGIATO SITO IN :

GENOVA = PIAZZA SOZIGLIA CIVICO NUMERO UNO

L'AMMINISTRATORE

--oOo--

ARTICOLO 1.-

A seguito della divisione resa esecutiva con decreto 8 Marzo 1967 del Giudice Istruttore Dr. A. Blumetti della prima sezione civile del Tribunale di Genova, cronologico: n° 2558 repertorio n°894, sono proprietà comuni tra i condomini le seguenti parti del caseggiato sito in Genova, Piazza Soziglia civ. n° 1:

- a.) - il suolo su cui sorge l'edificio;
- b.) - il tetto che ricopre il piano attico;
- c.) - i terrazzi a livello del pavimento del piano attico (6° piano), salvo l'eventuale uso esclusivo agli aventi diritto;
- d.) - il terrazzo a livello del pavimento del quarto piano, salvo l'eventuale uso esclusivo agli aventi diritto;
- e.) - il terrazzo a livello del pavimento del secondo piano, salvo l'eventuale uso esclusivo agli aventi diritto;
- f.) - l'intera tromba delle scale, compresi i pianerottoli ai piani;
- g.) - l'atrio di ingresso al piano terreno, col relativo portone sulla Piazza Soziglia e la successiva vetrata;
- h.) - il cortile interno, con il relativo accesso dalla scala e diritto di passo attraverso gli antigabinetti comuni alle unità del piano terreno e fondi;
- i.) - tutte le altre parti di cui al n° 1 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
- l.) - la guardiola di portineria al piano terreno;
- m.) - l'alloggio del portinaio con accesso dal ripiano scala locale igienico e cortile. Detto alloggio ha un ingresso ed una tromba di scale propria con una cucina a piano cortile e con un vano al piano superiore, con gabinetto;

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO
Piazza Soziglia n. 1
GENOVA
Cod. Fisc. n. 89026481010

CONFORME ALL'ORIGINALE

- n.) - locale sul piano sotterraneo per l'impianto di riscaldamento e serbatoio nafta, con accesso dal ripiano scala con rampa di scala propria;
- o.) - il locale del macchinario per gli ascensori, alla sommità della tromba di scala, con accesso dalla tromba stessa;
- p.) - l'interno sottotetto sul piano attico (sesto piano) con accesso dalla tromba di scale;
- q.) - l'impianto dei due ascensori;
- r.) - le fognature dall'immissione degli scarichi delle singole unità immobiliari;
- s.) - i canali di scarico dell'acqua piovana;
- t.) - l'impianto idrico sino al contatore (compreso) dalle singole unità immobiliari e l'impianto di alimentazione dell'impianto di riscaldamento;
- u.) - gli impianti elettrici per gli impianti e locali comuni;
- v.) - l'impianto centrale di riscaldamento fino all'attacco delle diramazioni interne delle singole unità immobiliari.

ARTICOLO 2.-

Le spese condominiali vengono ripartite tra i condomini nel modo seguente:

- secondo la colonna "A" dell'allegata tabella, colonna che, compilata in base alla divisione (atto citato nel precedente art. 1) indica le singole unità immobiliari contenute nel caseggiato e il valore millesimale di ciascuna: le spese per il tetto (ordinarie e straordinarie), ogni spesa che non sia prevista nelle altre tabelle ed un sesto delle spese generali (cancelleria, scritturazioni, assicurazioni del caseggiato, competenze e spese dell'amministratore eccetera);
- secondo la colonna "B" dell'allegata tabella: tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al portone, portierato e scale, nonchè due sesti delle spese generali sopra dette. Sono esenti da queste spese i fondi sotterranei ad eccezione del locale sotto il civico numero nove rosso di Vico Fieno (annesso alla bottega 7 rosso) in quanto ad esso si accede anche dal cortile. Questa tabella è compilata attribuendo il quattordici per cento delle predette spese alle unità del piano terreno (ed è suddiviso tra queste unità immobiliari in proporzione del valore di ciascuna

ALL'ORIGINALE

na determinato nella tabella "A") ed il restante ottantasei per cento a tutte le altre unità immobiliari sopratterra (ed è suddiviso tra queste in proporzione del rispettivo valore e dell'uso);

- secondo la colonna "C" dell'allegata tabella: le spese dell'ascensore, ordinarie e straordinarie, nonché un sesto delle spese generali sopra dette. Le unità immobiliari adibite soltanto ad abitazione concorreranno a queste spese per la metà della propria quota e l'altra metà verrà ripartita proporzionalmente a carico delle unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione;
- secondo la colonna "D" dell'allegata tabella: le spese per il servizio di riscaldamento dei termosifoni, ordinarie e straordinarie, nonché due sesti delle spese generali sopra detto. Questa tabella è stata compilata tenendo conto delle superfici radianti esistenti in ciascuna unità immobiliare alla data del 12/6/68 e risultante nella colonna "E" dell'allegata tabella, nonché del volume dei vani.

ARTICOLO 3.-

Le spese per la riparazione o rifacimento dei lastrici solari che comunque formino copertura dello stabile - cioè del pavimento e del sottostante strato impermeabilizzante ed opere accessorie - saranno per un terzo a carico del proprietario che ne gode l'uso esclusivo, e per due terzi a carico degli altri condomini, secondo le quote della colonna "A".

In egual modo si ripartiscono le spese riguardanti i parapetti o ringhiere perimetrali dei detti lastrici solari. Le eventuali divisioni fra scomparti sono invece a carico dei rispettivi confinanti.

ARTICOLO 4.-

Le spese riguardanti la facciata e i parapetti dei poggioli e dei lastrici solari saranno a carico dei condomini secondo la colonna "A" dell'allegata tabella.

ARTICOLO 5.-

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condutture generali orizzontali di allacciamento alla rete di fognatura vanno ripartite fra tutti i Condomini secondo la colonna "A" della tabella allegata.

ASTE GIUDIZIARIE
Piazza Sordani n. 1
GENOVA
Cod. Fisc. n. 8002548.0105

COPIA

L'AMMINISTRATORE

Le spese dei condotti comuni di scarico delle acque bianche e nere vanno ripartite fra gli utenti di ciascuna colonna secondo i millesimi loro assegnati nella colonna "B" della tabella allegata.

ARTICOLO 6.-

La installazione o l'abolizione dell'eventuale servizio telefonico in portineria saranno deliberate dalla Assemblea con la maggioranza di cui al 5° comma dell'articolo 1136 del Codice Civile.

ARTICOLO 7.-

Le spese per la fornitura dell'acqua vanno suddivise per un quinto secondo la colonna "A" della tabella allegata e per quattro quinti in proporzione dei rispettivi consumi. Il calcolo del consumo per ciascuna unità immobiliare verrà fatto con criteri equitativi, dall'amministratore e la tabella così predisposta dovrà essere approvata all'unanimità dal consiglio o, in mancanza, dall'assemblea dei condomini.

La presente norma avrà valore finchè non saranno installati i contatori in ogni unità immobiliare.

ARTICOLO 8.-

Gli appartamenti, le botteghe e i sotterranei sono gravati da servitù passiva per le condotte verticali di scarico delle acque bianche e nere, dei tubi di conduttura del gas e acqua, dei cavi elettrici, nonchè delle canne fumarie.

I condomini ed eventualmente i rispettivi inquilini sono tenuti a concedere, ogni qualvolta ciò sia necessario, il libero accesso agli appartamenti al personale autorizzato dall'amministrazione ed incaricato dalla stessa di seguire lavori di interesse comuni.

ARTICOLO 9.-

Nessuna unità immobiliare può essere destinata a sede di associazioni politiche e sindacali o ad usi che arrechino pregiudizio al normale andamento del condominio o che comunque costituiscano stato di pericolosità in genere.

COPIA

ARTICOLO 10.-

E' parimenti vietato occupare anche solo temporaneamente con depositi, costruzioni provvisorie o con soggetti di qualsiasi specie, il portico, il cortile interno, le scale, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune.

L'occupazione limitata di alcuni di tali, spazi per casi di assoluta e comprovata necessità è tuttavia ammessa previa autorizzazione dell'Amministrazione quando ciò si renda indiscutibilmente necessario per seguire lavori negli appartamenti o nei locali dei singoli Condomini e purchè tale occupazione sia limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile allo scopo e non impedisca o renda difficile l'uso dei locali e degli spazi da parte di altri Condomini.

In modo particolare dovranno sempre essere lasciati sotto la diretta responsabilità del condominio che richiede la occupazione, anche se per conto del proprio inquilino, spazi sufficienti a garantire il libero passaggio in caso di incendio od altro sinistro.

Così pure si dovrà garantire la libera funzionalità delle bocche di condotta, pezzetti di ispezioni delle fogne, ecc. ecc.

Infine non si potrà mai pregiudicare il normale esercizio dei servizi comuni.

ARTICOLO 11.-

E' vietata l'apposizione di targhe ed insegne interne ed esterne (luminose e no) senza il previo benestare dell'Amministrazione e l'osservanza delle norme che seguono:

All'interno:

E' ammessa l'inserzione del nome ed indirizzo interno (piano e n°) delle ditte residenti nel palazzo sullo apposito tabellone esistente nell'atrio di ingresso. L'intervento provvederà a sue spese all'iscrizione con caratteri analoghi a quelli delle altre targhe esistenti e con lo stesso colore. Dovrà rimborsare all'Amministrazione il valore delle targhette in metallo.

Non sono ammesse targhe ed insegne di qualsiasi genere sulle pareti delle scale, salvo l'apposizione di appositi uniformi tabelloni, posti a cura dell'Amministrazione ed a spese dei condomini del piano, sui quali tabelloni unicamente sarà consentita l'apposizione di targhe per di-

COPIA

CONFERME ALL'ONORABILE
L'AMMINISTRATORE

mensioni e materiale uguali tra loro.

All'esterno:

Ai fianchi del portone saranno apposti apposti ta belloni complessivamente di m; 0,65 x 250 o 135 x 250 ognuno. Per essi vale quanto detto per le tabelle dell'atrio, in più chi ne usa, dovrà corrispondere un canone annuo da stabilirsi dall'Assemblea.

Entro i riquadri delle aperture di negozi o di finestra e sulle ringhiere dei poggiali possono essere poste liberamente insegne luminose o no.

Targhe ed insegne luminose o no, da appoggiarsi sui muri della casa o normalmente agli stessi (a bandiera) dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione e saranno soggette a pagamento di canone annuo, da stabilirsi dalla Assemblea.

I proventi di cui sopra saranno ripartiti tra tutti i Condomini in base alla colonna "A" dell'allegata tabella.

Quando le dette insegne interessino anche le aperture e murature di altre proprietà (ad es. insegna a bandiera) poste tra due negozi sviluppantesi su più piani, l'interessato dovrà prima ottenere il benestare dei proprietari dei locali vicini.

ARTICOLO 12.-

I condomini possono installare nell'atrio cassette postali uguali a quelle oggi già esistenti. Dal pari possono apporre targhe tra loro similari. La disciplina di questa utilizzazione dell'atrio è rimessa al Consiglio di Condominio.

ARTICOLO 13.-

Il riscaldamento è obbligatorio per tutti ed ha inizio normalmente il 1° novembre e termina il 31 marzo dello anno successivo. In caso di anticipato o procrastinato eccessivo abbassamento di temperatura e quando il Consiglio dei Condomini lo ritenga necessario, l'Amministrazione provvederà all'anticipata messa in servizio dell'impianto ed al prolungamento del servizio stesso.

Ogni condomino ha l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa di ottenere dall'Amministrazione la preventiva autorizzazione per le eventuali variazioni in aumento

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO
Piazza Soziglia n. 1
GENOVA
Cod. Fisc. n. 80025440108

COPIA

CONDONE ALL'ORIGINALE

che intende apportare alle superfici radianti installate e risultanti dalla tabella "E" predetta e ciò sia per poter provvedere alla eventuale rettifica della ripartizione degli oneri, sia per impedire che un eccessivo aumento della superficie installata possa nuocere agli altri utenti del servizio. Non sono ammesse variazioni in diminuzione.

Nessuna riduzione di canone è ammessa per rinuncia al servizio o sfritto del locale. Solo se il locale interessato sia sfritto o vuoto di persone o cose e tale rimanga per tutta la durata del periodo di accensione dell'impianto verrà accordata una riduzione, sul canone dovuto, pari al 50% dello stesso, purchè il Condominio ne abbia data comunicazione all'Amministratore, con lettera raccomandata anteriormente all'inizio del riscaldamento.

ARTICOLO 14.-

L'Assemblea dei Condomini potrà deliberare la costituzione di un speciale fondo di riserva distinto da quello destinato alla ordinaria amministrazione, allo scopo di poter provvedere ad opere di straordinaria manutenzione o per far fronte a speciali esigenze. L'amministrazione del fondo di riserva dovrà essere tenuta distintamente da quella del fondo ordinario.

I contributi di qualsiasi natura, una volta versati dai Condomini all'Amministrazione del Condominio, rimangono definitivamente destinati agli scopi previsti e di essi potrà disporre soltanto la Amministrazione o l'Assemblea a termini del presente regolamento; il Condominio che li ha versati non potrà più pretendere la restituzione o vantare alcun diritto anche nel caso che cessi di essere condominio e qualunque sia l'accordo intervenuto in proposito con i suoi aventi causa.

ARTICOLO 15.-

Ogni condominio, deve eseguire nei suoi locali le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini e compromettere la stabilità, l'uniformità esterna e il decorso del caseggiato.

Ogni condominio ha diritto di eseguire nei locali di sua proprietà quei lavori di trasformazione interna e quelle modifiche che non menomano la stabilità del caseggiato.

Ai condomini è tuttavia vietato eseguire lavori

C O P I A
L'AMMINISTRATORE
che riguardino le parti condominiali ed in particolare è lo-
ro vietato modificare le condutture di immissione alle co-
lonne di acqua, fognature, ecc.. Ove un condominio ritenes-
se di effettuare lavori di questo genere, dovrà prima es-
sere autorizzato dal consiglio di condominio all'unanimità
o, in mancanza, dall'Assemblea dei Condomini.

ASTE GIUDIZIARIE®
ASTE GIUDIZIARIE®
ASTE GIUDIZIARIE®
ARTICOLO 16.-

A tutti gli effetti del presente regolamento, o-
gni condominio deve notificare all'Amministratore il pro-
prio domicilio e le sue variazioni. Ove tale notifica man-
chi, si intende che il condominio abbia eletto domicilio in
uno qualunque dei locali di sua proprietà siti nel caseggia-
to.

Ove il condominio trasferisca tutta o parte della
sua proprietà, è suo obbligo comunicare all'Amministratore
le generalità e il domicilio del nuovo proprietario, nonchè
gli estremi dell'atto di trasferimento. E' suo obbligo fare
accettare al subentrante il presente regolamento ed ogni al-
tra norma riguardante il Condominio.

ASTE GIUDIZIARIE®
ASTE GIUDIZIARIE®
ASTE GIUDIZIARIE®
ARTICOLO 17.-

L'Assemblea dei Condomini è regolarmente costitui-
ta con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
condomini.

Sono valide le deliberazioni approvate con un nu-
mero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenu-
ti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di
numero, l'Assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima, in ogni caso non ol-
tre dieci giorni dalla prima; e la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti favorevoli che rappresenti il ter-
zo dei Condomini e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la re-
voca dell'Amministratore, le liti attive e passive relative
a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministra-
tore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ri-
costruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di no-
tevole entità, devono essere sempre prese con la maggioranza
degli intervenuti e con il voto favorevole di almeno la metà
del valore dell'edificio.

COPIA

Le deliberazioni che hanno per oggetto innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini e i due terzi del valore dell'edificio.

Le maggioranze di valore per le deliberazioni relative all'impianto ed al servizio del riscaldamento dei termosifoni vanno calcolate in base alla colonna "D" della allegata tabella, mentre quelle per il servizio di ascensore vanno calcolate in base alla colonna "C" della tabella allegata.

L'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i Condomini sono stati invitati alla riunione, mediante avviso di convocazione ad essi comunicato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

ARTICOLO 18.-

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale, ed in via straordinaria nei casi previsti dalla legge o quando l'Amministratore o il Consiglio di Condominio lo ritengano necessario. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Gli intervenuti all'Assemblea nomineranno di volta in volta un Presidente e un Segretario.

La validità della costituzione dell'Assemblea è constatato all'inizio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata. Ove l'adunanza debba essere sospesa e rinviata, quando verrà ripresa dovrà di nuovo accertarsi la regolarità della costituzione.

Ogni Condominio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non Condomino, con delega scritta in calce all'avviso di convocazione o altrimenti.

Qualora una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in Assemblea, il cui nome ed indirizzo dovrà venire comunicato all'Amministratore.

A questo rappresentante verranno comunicati gli avvisi di convocazione dell'Assemblea, i Verbali di Assemblea (occorrendo), od ogni altro fatto od atto che riguardi l'amministrazione del Condominio nei confronti della unità immobiliare in questione.

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE

AMMINISTRATORE

Ove gli interessati non provvedano alla nomina del loro rappresentante comune, esso verrà nominato per sorteggio in ogni Assemblea del Presidente.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redigerà processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'Amministratore, e del quale verrà inviata copia per lettera raccomandata a tutti i Condomini non intervenuti.

ARTICOLO 19.-

Il Consiglio di Condominio viene nominato dalla Assemblea ed è costituita da un Presidente e da due o quattro membri eletti fra i Condomini dall'Assemblea. Dura in carica un anno. Deve essere convocato dall'Amministratore almeno due volte all'anno, ma deve pure riunirsi dietro invito del Presidente o di almeno due membri. Tali riunioni sono valide ove partecipino almeno il Presidente e la metà dei membri oppure tutti i membri, in difetto di ciò la riunione deve essere ritentata al più presto.

Cessa di fare parte del Consiglio chi cessa di essere Condomino. In caso venisse a mancare al Consiglio un membro, gli altri nomineranno di comune accordo un altro Condomino quale membro supplente, salva la ratifica con l'eventuale sostituzione che verrà decisa nella prima Assemblea.

Ogni riunione del Consiglio deve essere riassunta in verbale a cura del membro meno anziano, e tale verbale, firmato dal Presidente e dall'estensore, sarà reso noto alla prossima Assemblea.

ARTICOLO 20.-

E' compito del Consiglio di Condominio esercitare il controllo amministrativo-tecnico-contabile sulla gestione del Condominio, indagare e decidere per spese straordinarie urgenti e di non notevole entità, aiutare e consigliare l'Amministratore e sostituirlo nelle assenze. In casi eccezionalmente gravi, con decisione unanime, può sospendere dalle sue mansioni l'Amministratore, con l'obbligo però di convocare immediatamente l'Assemblea per la decisione.

Il Consiglio deve esaminare il preventivo ed il rendiconto di gestione dell'Amministratore prima che sia presentato all'Assemblea, e deve esprimere a questa il proprio parere circa l'approvazione.

Può inoltre dettare norme per il miglior uso delle

COPIA

CONDIZIONE ALL'ORIGINALE

AMMINISTRATORE

ASTE GIUDIZIARIE®
cose comuni e per il miglior disimpegno dei servizi comuni.

ARTICOLO 21.-

L'Amministratore deve dare al Consiglio ed a ognuno dei suoi membri ampia relazione del suo operato, permettere ed agevolare il controllo che debbano compiere; solo d'accordo col Consiglio può decidere circa l'assunzione o il licenziamento del portinaio, nonché circa l'esecuzione di opere straordinarie; al Consiglio deve riferire immediatamente su quelle urgentissime che avesse già iniziato. In caso di grave divergenza tra l'Amministratore e il Consiglio dovrà convocarsi l'Assemblea perchè decida in merito.

ARTICOLO 22.-

L'Amministratore è nominato dall'Assemblea e può essere scelto anche tra gli estranei al Condominio; dura in carica un anno, ma può in qualunque tempo e senza preavviso essere dimissionario od essere revocato dall'Assemblea.

In tali casi, indipendentemente da eventuali contestazioni in corso col Condominio, ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione e consegnare al suo successore, o in mancanza al Presidente del Consiglio di Condominio o a un suo membro, tutti i documenti ed atti dell'Amministrazione al più presto possibile, in ogni caso non oltre i trenta giorni dalla partecipazione delle dimissioni o della revoca.

ARTICOLO 23.-

L'Amministratore provvede:

- A.) - Alle spese ordinarie di custodia pulizia, riscaldamento, illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio.
- B.) - All'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- C.) - Ad assicurare l'osservanza del regolamento di condominio.
- D.) - Alla riscossione dei contributi dovuti dai Condomini, agli incassi e pagamenti comunque inerenti ai servizi ed opere comuni.
- E.) - All'assunzione ed al licenziamento del portiere in os

COPIA

sequio ai deliberati dell'Assemblea.

F.) - Agli atti che abbiano per scopo la conservazione e la protezione dei diritti comuni.

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio e in tale qualità può essere convenuto in giudizio, ricevere legalmente notifiche e promuovere azioni contro i Condomini, per questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i servizi e le cose comuni condominiali.

ARTICOLO 24.-

A cura dell'Amministratore devono essere tenuti sempre aggiornati i seguenti registri e libri: il registro dei verbali delle assemblee; il registro delle riunioni del Consiglio di Condominio; il libro dei condomini con specificazione delle generalità, domicilio e residenza e con l'indicazione degli estremi del titolo di acquisto della proprietà di ognuno; un giornale cronologico con il relativo partitario di cassa e con la specificazione delle varie spese e dei conti dei singoli Condomini.

ARTICOLO 25.-

La gestione ha inizio con il primo Settembre e termina con il 31 Agosto dell'anno successivo.

L'Amministratore, nel termine previsto dal precedente art. 18, sottopone all'Assemblea un preventivo delle spese ordinarie e straordinarie occorrenti per la gestione già iniziata ed un progetto del relativo riparto fra i Condomini.

Entro il ventesimo giorno dall'approvazione ogni Condomino è tenuto a versare all'Amministratore la propria quota, a meno che l'Assemblea non deliberi una scadenza diversa per una parte della quota.

Insieme al preventivo di spesa per la gestione iniziata (o successivamente, ma non oltre il giugno di ciascun anno), l'Assemblea dovrà deliberare il versamento di un congruo acconto, e relativo riparto tra i Condomini, per le spese che l'Amministratore dovrà effettuare dal seguente primo Settembre in poi, prima che venga approvato il preventivo per il nuovo esercizio.

Tale acconto dovrà essere versato non oltre il 15 Settembre successivo all'approvazione dell'Assemblea.

COPIA

ASTE GIUDIZIARIE
L'AMMINISTRATORE

Finita la gestione, l'Amministratore, sempre nel termine previsto dall'art. 18, deve dare dettagliato rendiconto all'Assemblea di tutto il suo operato nell'interesse del Condominio, proponendo il riparto delle spese tra i Condomini.

Approvato il riparto, i Condomini che risultano debitori devono provvedere al saldo entro quindici giorni, mentre i versamenti in eccedenza saranno portati a credito dei singoli Condomini nella gestione successiva.

ARTICOLO 26.-

Le somme risultanti dagli stati di conto approvati dalla Assemblea a debito dei singoli Condomini e non versate entro 20 giorni dall'approvazione verranno aumentate per sanzione pecuniaria del 5% della somma dovuta più il rimborso delle spese sopportate dall'Amministratore per ottenere il pagamento.

Qualora la mora nel pagamento superi il quadrimestre l'Amministrazione potrà, dopo 10 giorni da rinnovata richiesta fatta a mezzo lettera raccomandata .R.R., sospendere al Condominio moroso ed ai suoi inquilini l'uso dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato iniziando contemporaneamente, senza bisogno di ulteriori comunicazioni od autorizzazioni Assembleari, procedimento giudiziale contro il Condominio stesso. Tutte le spese relative debbono essere addebitate al Condominio che ha reso necessario il procedimento.

ARTICOLO 27.-

Nelle materie o nei casi in cui non dispone il regolamento, si osserva il Codice Civile oggi vigente.

ARTICOLO 28.-

Il presente regolamento è stato deliberato in esecuzione a quanto previsto nella divisione di cui al precedente articolo primo.

Genova, lì 14 Febbraio 1969.

Finita la gestione, l'Amministratore, sempre nel termine previsto dall'art. 18, deve dare dettagliato rendiconto all'Assemblea di tutto il suo operato nell'interesse del Condominio, proponendo il riparto delle spese tra i Condomini.

Approvato il riparto, i Condomini che risultano debitori devono provvedere al saldo entro quindici giorni, mentre i versamenti in eccedenza saranno portati a credito dei singoli Condomini nella gestione successiva.

ARTICOLO 26.-

Le somme risultanti dagli stati di conto approvati dalla Assemblea a debito dei singoli Condomini e non versate entro 20 giorni dall'approvazione verranno aumentate per sanzione pecuniaria del 5% della somma dovuta più il rimborso delle spese sopportate dall'Amministratore per ottenere il pagamento.

Qualora la mora nel pagamento superi il quadrimestre l'Amministrazione potrà, dopo 10 giorni da rinnovata richiesta fatta a mezzo lettera raccomandata .R.R., sospendere al Condominio moroso ed ai suoi inquilini l'uso dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato iniziando contemporaneamente, senza bisogno di ulteriori comunicazioni od autorizzazioni Assembleari, procedimento giudiziale contro il Condominio stesso. Tutte le spese relative debbono essere addebitate al Condominio che ha reso necessario il procedimento.

ARTICOLO 27.-

Nelle materie o nei casi in cui non dispone il regolamento, si osserva il Codice Civile oggi vigente.

ARTICOLO 28.-

Il presente regolamento è stato deliberato in esecuzione a quanto previsto nella divisione di cui al precedente articolo primo.

Genova, lì 14 Febbraio 1969.

Piazza Sordani n. 1
GENOVA
Cod. Fisc. n. 8002548.0105

COPIA
CONFERMA AUTOGRAFICA
ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

RIEPILOGO TABELLE MILLESIMALI E RIPARTO SPESE

PIANO	UBICAZIONE	A	B	C	D	E
PONDI	Sotto al c.n. 9 r.Vico Fieno annesso al c.n.7r.Vico Fieno	2,=	0,7	=	=	=
	Sotto al c.n.12r.Vico Neve annesso all'int.5 del c.n. 1	11,=	=	=	=	=
TERRA	Vico del Fieno 9/11 r.	29.1	9.7	=	4.4	1.86
	" " " 7 r.	17.6	5.9	=	0.9	1.10
	" " " 5 r.	27.2	9.1	=	6.5	2.76
	" " " 3 r.	86.4	28.9	=	=	=
	P.zza Soziglia 95-97 r. } " " " 1/1					
	Vico del Fieno 1 r.	29.7	9.9	=	=	=
	P.zza Soziglia 99r.	24.1	8.1	=	=	=
	" " 93r.	32.1	10.7	=	5.9	5.07
	" " 89r.	63.8	21.4	=	61.3	8.74
	Vico della Neve 6-8r.					
	P.zza Soziglia 87r.	40.2	13.5	=	28,=	3.99
	Vico della Neve 4r.	17.9	6,=	=	5.7	4.53
	P.zza Soziglia 85r.					
	" " 85r.	26.1	8.7	=	=	=
Vico della Neve 2r.	14.1	4.7	=	19.2	2.74	
" " " 10r.	8.1	2.7	=	=	=	
" " " 12r.						
PRIMO	P.zza Soziglia 1/3 a	10.5	10.6	6.4	3,=	2.41
	" " 1/3 b	7.1	6.2	2.1	1.2	1.14
	" " 1/3 c	13,=	12.5	6.4	9.9	1.98
	" " 1/4 -	28.3	24.9	8.5	14.1	2.81
	" " 1/5 -	72.3	65.2	25.6	146.2	16.55
SECONDO	P.zza Soziglia 1/6 a	7.3	9.2	12.1	7.9	6.89
	" " 1/6 b	35.2	38.9	40.4	56.7	10.23
	" " 1/7 -	7.9	8.4	8.1	11.2	2.02
	" " 1/8 a	3.8	4.1	4,=	5.6	1.01
	" " 1/8 b	8.5	8.9	8.1	3,=	2.40
	" " 1/8 c	9,=	10.5	12.1	4,=	3.10
" " 1/8 d	15.5	19.1	24.3	6.3	3.08	
" " 1/8 e	15.3	19,=	24.3	31.3	15.11	
TERZO	P.zza Soziglia 1/9 a	13.5	22.1	33,=	25.7	13.04
	" " 1/9 b-10	36.9	45.6	49.6	69.5	15.98
	" " 1,11 a	12.3	19.2	27.5	9.4	4.84
	" " 1/11 b	39.6	51.6	60.6	56.4	11.99
QUARTO	P.zza Soziglia 1/12 a	19.7	36.1	48.8	35.9	10.69
	" " 1/12 b	16.5	24.6	27.9	8.4	4.52
	" " 1/13 -	4.2	6.2	7,=	6,=	1.78
	" " 1/14 -	48.4	82,=	104.6	126.9	19.34
QUINTO	P.zza Soziglia 1/15-16	32.8	64.1	84.5	103,=	22.98
	" " 1/17 a	16.2	39.8	59.1	13.8	5.98
	" " 1/17 b	24.3	45.9	59.1	45.5	16.57
	" " 1/17 c	7.7	13.7	16.9	2.5	2.64
SESTO	P.zza Soziglia 1/18 a	4.7	8.6	10,=	4.3	5.37
	" " 1/18 b	9,=	32.4	29.9	11.2	7.77
	" " 1/18 c	11.4	23.9	49.8	11,=	7.55
	" " 1/19 a	3.6	12.9	19.9	3.1	4.71
	" " 1/19 b	4.3	13.5	19.9	5.2	7.59
	" " 1/19 c	8,=	21.4	29.9	9.3	8.16
	" " 1/19 d	5.4	14.3	19.9	4.7	5.38
	" " 1/19 e	6.3	15,=	19.9	5.7	5.86
	" " 1/19 f	5.9	14.7	19.9	5.1	5.62
	" " 1/19 g	6.2	14.9	19.9	5.1	5.38
T O T A L I		1000=	1000=	1000=	1000=	293.26

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO

Piazza Soziglia n. 1

GENCO Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

riproduzione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009